



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI  
DGPEMAC – Uff. Pemac3

**“Elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della LAMPUGA  
(Coryphaena hippurus) condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce  
(«FAD»).**”

**IL DIRIGENTE**

Visto il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'Articolo 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'Articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96;

Vista la Legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/1994;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'Articolo 102;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, recante le modalità di applicazione del richiamato Regolamento (CE) n. 1224/2009 del

Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015, (di seguito Decreto) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2015, recante Misure di Attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «Piano di Azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo.

Visto il Decreto Ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

Visto il Decreto Ministeriale 12 ottobre 2018 (Decreto) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 11 dicembre 2018, recante le modalità di iscrizione nell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della LAMPUGA (*Coryphaena hippurus*) condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD»);

Vista la Circolare n.0010385 del 18/06/2020 relativa alle modalità di iscrizione nell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della LAMPUGA (*Coryphaena hippurus*) condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD»);

Considerato che, ai sensi dell'Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del citato Regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca riguarda, tra l'altro, la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine;

Considerato che, ai sensi dell'Articolo 24, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 4/2012, l'amministrazione, può con proprio decreto, disporre limitazioni alle attività di pesca, al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;

Considerato che, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del richiamato Regolamento (CE) n. 1224/2009, in capo agli Stati membri, ricadono gli obblighi e le responsabilità connesse all'esatta registrazione delle catture, con particolare riguardo agli stock ittici soggetti a piani pluriennali di gestione e/o conservazione;

Vista la Circolare n. 39239 del 29 gennaio 2023 “Elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della LAMPUGA (*Coryphaena hippurus*) condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD»);

Considerato che, sulla base delle suddette risultanze istruttorie, 97 unità non hanno superato i requisiti previsti dalla Circolare n. 39239 del 29 gennaio 2023, in premessa citata, e che pertanto sono state cancellate dall'elenco delle unità da pesca autorizzate alla pesca della LAMPUGA (*Coryphaena hippurus*) condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD»);

## DECRETA

### *Articolo unico*

1. Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto, è istituito, presso questa Direzione Generale della pesca, l'allegato elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della LAMPUGA (*Coryphaena hippurus*) condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») all'allegato 1.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 del Decreto e dalla Circolare n. 39239 del 29 gennaio 2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, con cadenza annuale, alla revisione dell'elenco, tanto per finalità di carattere amministrativo, quanto e soprattutto in funzione di eventuali variazioni che dovessero intervenire nel quadro normativo internazionale ed europeo di riferimento.
3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, comma 5, del Decreto, nelle more del rilascio delle autorizzazioni speciali di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto, le imbarcazioni inserite nell'elenco possono iniziare l'esercizio dell'attività di cattura della LAMPUGA (*Coryphaena hippurus*) condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») dal 1° agosto 2023.
4. Ai sensi dell'articolo 10 bis della L. n.241/90, entro il termine di 10 giorni dall'entrata in vigore, gli interessati inseriti nell'elenco delle unità cancellate (allegato 2), potranno presentare, per iscritto ed esclusivamente all'indirizzo PEC [pemac3@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:pemac3@pec.politicheagricole.gov.it), memorie, eventualmente corredate da documenti giustificativi.
5. Scaduto il termine di cui al punto precedente, avverso questo provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni decorrenti dallo stesso.

6. Questo provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.

**IL DIRIGENTE**

**Giovanni D'Onofrio**

*(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)*